

Art. 3.3 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori già finanziati è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi e il tempo utile per ultimare gli eventuali lavori aggiuntivi ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a), è fissato in giorni 61 (sessantuno) naturali e consecutivi, entrambi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei relativi lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dell'incidenza media degli eventi meteorologici che possono influire sulla produzione del cantiere e delle difficoltà operative connesse alle opere da eseguire.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, primadella fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà della presa in consegna anticipata dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previo stato di consistenza in contraddittorio, qualora sia concluso con esito positivo e acquisito il collaudo statico ed il certificato di agibilità a cura del Responsabile del procedimento, siano stati completati i necessari allacciamenti alle reti dei pubblici servizi e siano state effettuate tutte le prove di funzionalità previste dal capitolato speciale d'appalto.